

ORDINANZA SINDACALE N. 66 DEL 22 maggio 2020

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA CORONA VIRUS – REGOLAMENTAZIONE ACCESSO AI PARCHI PUBBLICI ED AREE GIOCO ATTREZZATE.

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL T.U.E.L. 267/2000

L'anno duemilaventi addì 22 del mese di Maggio,

IL SINDACO

Con riferimento allo stato di emergenza sanitaria nazionale in atto;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per mesi sei, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Con ordinanza sindacale contingibile ed urgente n.49 del 30 Aprile 2020, alla luce dei provvedimenti in essa richiamati e dell'emergenza sanitaria in corso, è stato disposto il permanere della chiusura dei Parchi pubblici fino al 17 maggio 2020, fatta salva, nell'ambito dei parchi pubblici a gestione privata nel quale siano presenti strutture per le quali siano sospese le attività ai sensi dell'articolo 1 punto aa) del DPCM 26 aprile 2020, quanto la medesima normativa rende possibile svolgere – consegna a domicilio ed asporto - nel rispetto della normativa e secondo modalità da concordare operativamente con gli uffici competenti del Comune della Spezia, stante la perdurante chiusura dei parchi pubblici;

Visto il DPCM del 17 Maggio 2020 che statuisce sull'intero territorio nazionale, a far data dal 18 Maggio 2020, all'art.1 lett. b): *"l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici e' condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonche' della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; e' consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attivita' ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato"* nonché alla lett.d) del predetto DPCM *" e' consentito svolgere attivita' sportiva o attivita' motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva e di almeno un metro per ogni altra attivita' salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti"*;

RICHIAMATO

L'Allegato 8 al suddetto Dpcm del 17 Maggio 2020 recante le **“Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunita' organizzate di socialita' e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19 “** che stabilisce le seguenti prescrizioni:

1.1 Accessibilità degli spazi

- 1) Da parte di bambini ed adolescenti da 0 a 17 anni, con obbligo di accompagnamento da parte di un genitore o di un altro adulto familiare, anche non parente, in caso di bambini al di sotto dei 14 anni;
- 2) limitata esclusivamente dalla necessità di non produrre assembramenti e di garantire il distanziamento fisico nell'area interessata.

1.2 Compiti del gestore

- 1) Mettere a disposizione personale per la realizzazione delle funzioni di: a) manutenzione e controllo periodico; b) pulizia periodica degli arredi; c) supervisione degli spazi.
- 2) Eseguire manutenzione ordinaria dello spazio:
 - a) definendo e controllando i suoi confini;
 - b) eseguendo controlli periodici dello stato delle diverse attrezzature in esso presenti con pulizia approfondita e frequente delle superfici più toccate, almeno giornaliera, con detergente neutro.
- 3) Eseguire la supervisione degli spazi, verificando in particolare che:
 - a) i bambini e gli adolescenti siano accompagnati da adulti;
 - b) tutte le persone che accedono siano dotate di mascherine se di età superiore ai 3 anni, e che non si determinino densità fisico tali da pregiudicare il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico (almeno un metro fra ogni diversa persona presente nell'area).

1.3 Responsabilità del genitore o dell'adulto familiare accompagnatore (o del ragazzo se almeno 14enne)

- 1) Attuare modalità di accompagnamento diretto del bambino o dell'adolescente con particolare riguardo ai bambini nei primi 3 anni di vita e in caso di soggetti con patologie neuropsichiatria infantile (NPI), fragilità, cronicità, in particolare:
 - a) in caso di bambini da 0 a 3 anni, utilizzare una carrozzina, un passeggino o simili, oppure, se il bambino è in grado di deambulare autonomamente, garantire il controllo diretto da parte dell'adulto accompagnatore;
 - b) in caso di bambini o adolescenti da 0 a 17 anni con patologie NPI, fragilità, cronicità, garantire la presenza di un adulto accompagnatore (nota bene: in caso di ragazzi di almeno 14 anni, non è necessario l'accompagnatore adulto, mentre si attribuisce al ragazzo stesso, sotto la sorveglianza degli operatori che vigilano sull'area, la responsabilità di mantenere il distanziamento fisico)
- 2) garantire in ogni caso il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico.

DATO ATTO CHE

L'ordinanza della Regione Liguria n. 32/2020 recante *“ Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al DPCM del 17 Maggio 2020”* ha confermato: *“in ragione della autorizzazione espressa all'art. 1 co 1 lett. b) del DPCM l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco attrezzate all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, ivi compresi i giochi gonfiabili, per svolgere attività ludica e ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 del medesimo DPCM”*.

La predetta ordinanza ha demandato la disciplina degli accessi di cui sopra ai Sindaci con proprie ordinanze;

Si rende pertanto necessario regolamentare i suddetti accessi richiamando ed applicando *in primis* le prescrizioni, di cui sopra, previste all'Allegato 8 del DPCM del 17 Maggio 2020 recante le **“Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19 “**; le suddette prescrizioni dovranno essere rispettate da tutti gli utenti ed applicate dai gestori, ove esistenti;

In particolare, anche la fruizione delle aree gioco da parte degli utenti è condizionata al rigoroso rispetto del divieto di assembramento ed al rigoroso rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

Considerato che l'apertura delle aree gioco attrezzate a gestione diretta del Comune avverrà gradualmente in relazione alle necessità di carattere organizzativo da parte dell'Ente per il rispetto della normativa in essere;

La Pubblica Amministrazione effettuerà monitoraggio sul territorio comunale al fine della verifica del rispetto delle prescrizioni summenzionate;

il sindaco e l'amministrazione a seguito dei suddetti monitoraggi sul territorio per la verifica del rispetto di quanto di seguito disposto, oltre alla elevazione delle sanzioni di legge per ogni violazione, potrà disporre la chiusura di spazi e luoghi aperti al pubblico nell'esercizio delle proprie potestà;

Saranno apposti cartelli esemplificativi di quanto qui disposto;

In ragione delle suddette motivazioni e possibilità normative che le sopraccitate disposizioni consentono al sindaco;

Tutto ciò premesso

DISPONE

Dalla data di pubblicazione della presente e fino al 14 giugno 2020, fatti salvi automatici adeguamenti ove previsti da subentranti normative di rango superiore che rendessero inapplicabile la presente ordinanza, che

A. l'apertura dei Parchi pubblici, ville e giardini pubblici ivi comprese le aree gioco dovrà essere effettuata a condizione che vengano rispettate le disposizioni prescritte nell'Allegato 8 al Dpcm del 17 Maggio 2020 recante le **“Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19 “**, che stabilisce le seguenti prescrizioni:

1.1 Accessibilità degli spazi

- 1) Da parte di bambini ed adolescenti da 0 a 17 anni, con obbligo di accompagnamento da parte di un genitore o di un altro adulto familiare, anche non parente, in caso di bambini al di sotto dei 14 anni;
- 2) limitata esclusivamente dalla necessità di non produrre assembramenti e di garantire il distanziamento fisico nell'area interessata.

1.2 Compiti del gestore

- 1) Mettere a disposizione personale per la realizzazione delle funzioni di: a) manutenzione e controllo periodico; b) pulizia periodica degli arredi; c) supervisione degli spazi.
- 2) Eseguire manutenzione ordinaria dello spazio:
 - a) definendo e controllando i suoi confini;
 - b) eseguendo controlli periodici dello stato delle diverse attrezzature in esso presenti con

pulizia approfondita e frequente delle superfici più toccate, almeno giornaliera, con detergente neutro.

- 3) Eseguire la supervisione degli spazi, verificando in particolare che:
- a) i bambini e gli adolescenti siano accompagnati da adulti;
 - b) tutte le persone che accedono siano dotate di mascherine se di età superiore ai 3 anni, e che non si determinino densità fisico tali da pregiudicare il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico (almeno un metro fra ogni diversa persona presente nell'area)

1.3 Responsabilità del genitore o dell'adulto familiare accompagnatore (o del ragazzo se almeno 14enne)

- 1) Attuare modalità di accompagnamento diretto del bambino o dell'adolescente con particolare riguardo ai bambini nei primi 3 anni di vita e in caso di soggetti con patologie neuropsichiatria infantile (NPI), fragilità, cronicità, in particolare:
 - a) in caso di bambini da 0 a 3 anni, utilizzare una carrozzina, un passeggino o similari, oppure, se il bambino è in grado di deambulare autonomamente, garantire il controllo diretto da parte dell'adulto accompagnatore;
 - b) in caso di bambini o adolescenti da 0 a 17 anni con patologie NPI, fragilità, cronicità, garantire la presenza di un adulto accompagnatore (nota bene: in caso di ragazzi di almeno 14 anni, non è necessario l'accompagnatore adulto, mentre si attribuisce al ragazzo stesso, sotto la sorveglianza degli operatori che vigilano sull'area, la responsabilità di mantenere il distanziamento fisico)
- 2) garantire in ogni caso il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico.

IL SINDACO

dott. Pierluigi PERACCHINI